Avv. Giuseppe Maria Gallo
Patrocinante in Cassazione
Via G. Alessi, 8/B - 16128 GENOVA
Tel./Fax 010/561123 - Cell. 335/6105808
E-Mail avv.gmgallo@fastwebnet.it
Part. IVA 03426400101
Cod. Fisc. GLL GPP 65B12 F112N

ATTO D'APPELLO
in favore di
BARBARA AMADEI,
avverso

la sentenza n°D 3119/08,emessa il 14.07.2008 (motivazione depositata in data 27.11.2008),dal Tribunale di Genova - Sezione III^ Penale Composizione Collegiale - nel proc n° 21312/2001/21R.G.P.M. - n° 3306/05 R.G. Trib.,con la quale l'imputata è stata condannata alla pena di mesi 9 (nove) di reclusione ed altro (pena sospesa e non menzione).

MOTIVI

A)- VIOLAZIONE DELL'ART. 192 DEL C.P.P..INSUSSISTENZA DELLA PROVA DEI FATTI - PER I QUALI E' STATA PRONUNCIATA CONDANNA - ADDEBITATI ALLA PREVENUTA.

Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto mandare assolta l'imputata con la più ampia formula "ex" art. 530,comma 1,c.p.p..

* *]* * *

1)- L'accusa che residua a seguito dell'impugnata decisione.

Sono tre i capi d'imputazione elevati nei confronti dell'appellante.

- Il capo "59)" .Reati "ex" articoli 110/81/581 del codice penale,in danno di Ester Percivati (in Genova,il 20-21 luglio 2001).
- Il capo "60)".Reato "ex" articoli 610/61 nn. 5-9 del codice penale,in danno di Ester Percivati (in Genova,il 20-21 luglio 2001).
- Il capo "61)".Reato "ex" articoli 594,61 nn. 5-9 del codice penale,in danno di Ester Percivati (in Genova,il 20-21 luglio 2001).

1 *BIS*)- Le argomentazioni essenziali riportate dall'impugnata sentenza.

Per affermare la penale responsabilità dell'appellante,il Tribunale ha opinato:

- che Ester Percivati,nelle sue querela e deposizione del 12.06.2006,avesse esposto dei fatti coerenti con le risultanze del dibattimento;
- che i testi *a discarico* non avessero escluso la possibilità,per l'imputata,di accedere al sito;
- che l'allora colonnello Doria ed il sottufficiale Olla,in realtà,non avessero impartito,ai subalterni genovesi,un vero e proprio ordine finalizzato a precluder loro l'ingresso nel reclusorio,ma...una sorta di semplice *raccomandazione*.

1 *TER*)- Le gravi contraddizioni intrinseche al testo della decisione gravata.

Stupisce come il Giudice,a fronte degli asserti richiamati al punto "1 *BIS*)" del presente,sconfessi i propri ammaestramenti adducendo che il delitto previsto e punito **dall'art. 608 del codice penale (contestato al capo n°59) non potesse ravvisarsi in ragione delle contraddizioni emerse fra il contenuto della querela e la deposizione della Percivati (delle due,l'una:o la suddetta è credibile in ogni dove,oppure se essa si contraddice in riferimento al grave reato *de quo* a proposito della <<posizione della testa>>,a parte quanto si evidenzierà in appresso,ella dovrà,globalmente,considerarsi inattendibile)**.

2)- I reati in contestazione.

- Percosse.Art. 581 del codice penale.
- Ingiuria.Art. 594 del codice penale.
- Violenza privata.Art. 610 del codice penale.

3)- La prova del fatto secondo la previsione dell'articolo 192 del codice di procedura penale.
Per giungere all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata Barbara Amadei, occorrerà dimostrare che costei:
- ha <<percosso taluno>> (art. 581 del codice penale);
- ha <<offeso l'onore o il decoro di una persona presente...>> (articolo 594 del codice penale);
- ha <<,con violenza o minaccia,costretto altri a fare,tollerare od omettere qualche cosa...>> (articolo 610 del codice penale).

4)- La zona "neutra" e gli elementi di condivisione fra Pubblica Accusa e difesa.
Le parti avverse hanno concordato su una serie di elementi di fatto molto significativi.
- E' certo che il "SERVIZIO CENTRALE TRADUZIONI" (per brevità "S.C.T.") non si sarebbe dovuto occupare della sorveglianza dei detenuti all'interno della caserma di Bolzaneto (come da decreto del 2001,emesso in vista del vertice "G8").
- Quanto precede è confermato dalla circostanza che la "POLIZIA PENITENZIARIA" non aveva destinato all'uopo alcuna aliquota;ciò a riprova di quanto l'Amadei,sin dall'inizio,ha rappresentato all'A.G..
- Anche per l'Ufficio di Procura l'"S.C.T." ed il "P.R.A.P. LIGURIA" (cui l'appellante apparteneva) erano gravati dal divieto di fare accesso all'interno della caserma,posto che il loro compito sarebbe stato confinato,esclusivamente,alle traduzioni dei detenuti.
- Tale *dictat* era talmente penetrante da indurre l'ispettore Olla (in linea con gli ordini dell'allora colonnello Doria) a vietare,all'Amadei,di accedere al sito per risolvere una necessità contingente.
- La testimonianza dell'agente della "POLIZIA PENITENZIARIA" Pedemonte dell'11.05.2007 amplifica la portata delle discolpe della prevenuta che,da subito,aveva escluso di aver fatto accesso all'interno del "reclusorio" ,se non per le ragioni di cui avanti.

5)- La pregiudiziale considerazione da cui muove la difesa dell'Amadei.
Ella:
aveva ricevuto l'ordine di non accedere all'interno del sito penitenziario di cui si discetta (se non per le operazioni strettamente connesse all'espletamento del servizio-traduzioni).

6)- Le discolpe della prevenuta.
L'interessata,nell'interrogatorio reso al P.M. in data 26.11.2003,aveva già significativamente introdotto i suddetti argomenti,peraltro mai sovvertiti, durante l'esame dibattimentale, da una qualche significativa contestazione.
Ella:
- aveva respinto gli addebiti;
- aveva precisato di appartenere al nucleo traduzioni genovese e,pertanto,di non aver avuto alcun compito relativo alla sorveglianza delle celle poste all'interno del sito penitenziario;
- aveva ricordato di aver effettuato,unitamente ad altri cinque colleghi,una traduzione - da Bolzaneto direzione Alessandria - il 21.07.2001,al mattino;
- aveva rammentato che detta traduzione riguardava tre ragazze,una delle quali parlava il francese;

- aveva rappresentato di aver effettuato un'altra traduzione - da Bolzaneto direzione Vercelli - il 22.07.2001,sempre al mattino;
- aveva,in ultimo, significato che i suoi accessi all'interno del luogo di reclusione erano stati motivati dalla necessità di provvedere agli sbrigativi e formali adempimenti delle imminenti due traduzioni (anzi,di una sola di esse,poiché,in riferimento all'altra,le detenute erano state consegnate *già pronte*),dedotto che i superiori (ispettore Olla) le avevano impartito tassativi ordini di non entrare ivi per altra ragione.

7)- Brevi osservazioni difensive.
E' inquietante scoprire come,a seguito della giudiziale caducazione del capo "62)",si scopra che Barbara Amadei sia stata calunniata da ben quattro donne (Flagelli,Leone,Grippaudo,De Florio) sicuramente legate da vincoli con Ester Percivati,i cui strali accusatori sono residuati anche dopo la decisione di primo grado.
Pertanto,la posizione dell'appellante dovrà essere contestualizzata anche rispetto a quella incolpazione ("sic" capo "62)") per la quale è intervenuto il proscioglimento.
Barbara Amadei è di prestante corporatura e,come all'epoca dei fatti,si acconcia ancora i capelli *a caschetto*.
Ella,indipendentemente dalla consapevolezza di possedere una fisionomia che può imprimersi nel ricordo,non si è mai trasformata nell'aspetto in quanto non ha mai temuto di essere riconosciuta quale responsabile dei reati che non ha commesso.
Ed allora,le fattezze fisiche,i capelli *a caschetto tipo Valentina*,la circostanza dell'accesso al sito per le strette incombenze di servizio e,di poi,il tempo necessario alle traduzioni con quei furgoni provvisti di sbarre che consentono,al *carcerato*, di scrutare,non certo con benevolenza,il proprio custode (sempre *aguzzino come da copione*...anche se fosse un *santo*),*hanno fatto il resto*;anzi,hanno costituito lo strumento per veicolare una pesantissima calunnia nei confronti della predetta.
La questione della credibilità della p.o. Percivati verrà più oltre esaminata anche rispetto al decisivo portato testimoniale della teste Taline.
Su questa falsariga (*contagio collettivo* delle testimoni),non sarà certamente per caso che l'Amadei,assente nella notte fra il 21 ed il 22.07.2001,venga incredibilmente accusata per le violenze in danno di Amaranta Serena Flagelli,di Katia Felicia Leone,di Gabriella Cinzia Grippaudo e di Anna De Florio,le quali,la mattina del 22.07.2001,furono tradotte,direzione Vercelli,anche dalla giudicabile (Amadei).
Le gravissime contraddizioni dibattimentali in cui *sono cadute* le quattro arrestate ed il rilievo inferente la traduzione di costoro effettuata dall'Amadei (in una alle loro *confessate* strette vicendevoli frequentazioni post-"G8" di cui si scriverà in appresso) dimostrano la loro inattendibilità,anzi rappresentano un solido argomento per sostenere ch'esse si sono reciprocamente *condizionate* per accusare,peraltro anche debolmente, Barbara Amadei.
Sono troppe le mirabili coincidenze che autorizzano a prospettare tale ipotesi.
Ed è veramente insolito il fatto di constatare che si sarebbe dovuto credere alle dichiaranti Percivati (capi "59)"/"60)"/"61)"/),Flagelli,Leone,Grippaudo e De Florio (capo "62)"),le quali,*accompagnate* nelle due traduzioni dall'Amadei appena dopo le violenze da costei asseritamente subite,le dimostrano un'indifferenza per nulla assimilabile al rapporto fra *vittima* e *carnefice*.
La difesa teme che le persone offese - sottoposte a violenze non certo dall'Amadei - abbiano successivamente individuato,*alla cieca*, i bersagli contro cui scagliare le loro invettive,anche in ragione della facilità di una ricostruzione *a-posteriori* facilitata,come nel caso di specie,dalla memorizzazione di qualche tratto fisico preponderante

(capelli,statura).
Potrebbe essere nata così l'idea di *mirare* o,comunque,di genericamente riconoscere l'Amadei,tirandola in ballo suggestivamente. Ella è studiata,per ore,sul cellulare,durante la prima traduzione,dalla Percivati;durante la seconda,*in comitiva*,dalla Flagelli,dalla Leone,dalla Grippaudo ed,in ultimo,dalla De Florio,che,*non paghe*,alla fine del "G8", diventeranno anche alleate sul *versante dichiarativo*.
Tanti i condizionamenti ed altrettanti i dubbi relativi alla genuinità delle accuse;almeno di quelle rivolte a Barbara Amadei.
Il difensore teme che la *congiura delle dichiaranti* sia dipesa fors'anche dalla corretta severità di un comportamento lecitamente necessitato, quale l'ammanettamento *ante-traduzioni*,che l'Amadei pose in essere verso le persone offese.
E' pacifico che il loro ribellismo civile le portasse a non tollerare quella risposta istituzionale che era personificata,in quel frangente,dall'imputata.
A maggior ragione considerando quel che le *malcapitate* avevano sofferto prima e durante la detenzione non certo per colpa della giudicabile.
In questo contesto,l'ignara Amadei esegue,in giorni diversi,due traduzioni,sì diventando,nell'immaginario,quella nemica *cui farle pagare tutte non appena fosse stato possibile*, a prescindere dalle sue reali responsabilità.

8)- Le risultanze dibattimentali.
- I testi citati a discarico dalla difesa (Mariano Vacca,Pietro Sanna,Massimo Vadalà,Mario Marche ed Andrea Pedemonte) hanno confermato che l'Amadei non ebbe mai a fare accesso all'interno del sito di reclusione,se non per espletare,come già precisato,le formalità di servizio di cui si è scritto.
Essi,inoltre,hanno confermato quel che,documentalmente risulta;ossia che ,nella notte fra il 21 ed il 22.07.2001,Barbara Amadei non trovavasi in Bolzaneto (poiché fuori servizio).
- All'udienza del 9.06.06,veniva esaminata Taline Ender (cfr. capi "59)"/"60)"/"61)" del decreto che dispone il giudizio).
La teste Ender non è p.o. rispetto alla posizione di Barbara Amadei;ella (Ender),però,costituisce la riprova dell'inattendibilità della Percivati.
Circa l'aspetto concernente l'accesso ai bagni,la Ender smentisce che fu l'agente donna a dirle di *farsi i bisogni addosso*,posto che fu l'agente uomo ad intimarle tale sgradevolezza.
Dopo aver sciorinato le accuse verso l'agente donna che l'aveva accompagnata in bagno e che,altresì,era presente sul furgone della traduzione al carcere di Alessandria,inizia,per la Ender,un vero e proprio *teatrino del silenzio*,che dimostra quanto,in contraddittorio,il suo dire nell'indagine fosse improbabile.
Alle domande dell'Avv. Gallo,in sequenza,la Ender risponde:
A)- di non ricordare se la Percivati fosse stata accompagnata in bagno quella notte;
B)- di non ricordare se la Percivati fosse stata condotta,anche lei,presso la stanza in cui vi erano cinque persone e chi l'avesse accompagnata;
C)- di non ricordare se, in cella, era stata ammanettata con legacci in plastica;
D)- di non ricordare se Diana fosse stata accompagnata in bagno quella notte;
E)- di essersi recata,in Genova,con la Percivati,per testimoniare nel presente processo.
Tanto è sufficiente per dimostrare come il dire reticente della Ender non valga né per sé né al fine di rafforzare il portato della testimonianza di Ester Percivati.
- All'udienza del 12.06.2006,veniva esaminata Ester Percivati (cfr. capi "59)"/"60)"/"61)" del decreto che dispone il giudizio).

La Percivati,all'inizio del suo racconto,non solo non è stata in grado di indicare chi l'avesse accompagnata in bagno, ma non è stata neppure sicura circa la descrizione della divisa indossata dagli operatori,sebbene, in un primo tempo,avesse affermato che detto servizio fosse stato svolto da personale della "POLIZIA PENITENZIARIA".
Quindi,in effetti,ella non sa nemmeno indicare chi (o quale corpo) le impose di tenere la testa bassa.
Anche in merito a ciò che le sarebbe stato imposto all'interno della cella,la Percivati non è in grado di fare di meglio!Nessuna descrizione dei soggetti che vigilavano al di fuori e che,in quel contesto,avrebbero imposto la posizione da assumere alle arrestate.
Occorre,a questo punto,valutare la testimonianza della Percivati *combinandola* con quella di Taline Ender,di cui si scriverà oltre.
Ciò al solo fine di rappresentare come,nei disegni della Percivati,sarebbe stata proprio la Ender a dover rafforzare la sua testimonianza.
Ed,invece,*balza agli occhi*,anche all'esito di una sommaria lettura degli atti,che sarà proprio la testimonianza della Ender a demolire,sin dalle fondamenta,il risultato al quale la Percivati *mirava*.
La teste ricorda che,in sequenza,furono accompagnate in bagno,da un'unica agente donna,tale "Diana" ,la Ender (che ritorna in cella con la maglietta strappata,con gli occhiali rotti ed in lacrime).
Dalla circostanza discende una significativa contestazione dibattimentale del P.M.:la dichiarante aveva riferito,in data 20.11.2001,in sede d'indagine,che "Diana" ed Ender erano state accompagnate in bagno da due diverse agenti e non dalla stessa!
La Percivati,facendo *retromarcia*,cambia versione,asserendo che "Diana" era stata accompagnata in bagno da un'agente diversa da quella ch'ebbe poi a fare la stessa cosa con lei e con la Ender.
Un altro aspetto che denota la non credibilità dell'anzidetta Percivati attiene al fatto che ella,in un primo tempo,aveva riferito di essere stata insultata dall'agente che l'aveva accompagnata in bagno soltanto in corridoio mentre,in giudizio,coglieva l'occasione di *allargarsi* riferendo insulti pure in corridoio (cfr. contestazione delle dichiarazioni rese a verbale,al P.M.,in data 20.11.2001).
Le contestazioni,durante l'escussione della Percivati,sono molteplici e tutte inficianti la sua attendibilità.
A)- Contestazione dell'Avv. Gallo alla teste (Percivati) relativamente al fatto di aver ella dichiarato,in dibattimento,di aver subito violenza appena uscita dalla cella (si noti che,nell'interrogatorio al P.M. del 20.11.2001,la *fonte* non ebbe a riferire tale particolare).
B)- Contestazione dell'Avv. Gallo alla teste (Percivati) relativamente al fatto di aver ella dichiarato,in dibattimento,che l'Amadei ebbe ad usare un manganello (si noti che,tanto nell'interrogatorio al P.M. quanto in querela,la *fonte* non si era mai spinta a tanto).
C)- Contestazione dell'Avv. Gallo alla teste (Percivati) relativamente al fatto di non aver ella mai riferito,prima del dibattimento,che l'Amadei fosse sul cellulare (si noti che la circostanza non viene inserita né in querela né nell'interrogatorio al P.M.).
E' incredibile che tale situazione venga evidenziata a tanti anni di distanza dal fatto,in dibattimento e dopo aver incontrato la Ender,con cui si è recata a Genova a testimoniare nel presente processo!
Il primo rilievo che avrebbe dovuto spontaneamente rendere la Percivati,al P.M. od,almeno,con animo sereno,in querela,successivamente,si sarebbe dovuto sostanziare nella seguente espressione:<<la donna che mi ha fatto violenza faceva parte della scorta che mi ha tradotta,unitamente alla Ender,in Alessandria>>.

Niente di tutto ciò fino al giorno del dibattimento; incredibile!
Anche sull'orario del fatto, la donna non è stata per nulla precisa.
Nella psicologia della dichiarante, l'Amadei,più che essere l'agente riconosciuta per la violenza,diviene la persona individuata,comunque,perché ha effettuato la traduzione in Alessandria.
Ed è proprio questo lo snodo probatorio di tutto il processo.
Il fulcro della narrazione non è rappresentato dalla ricostruzione degli accadimenti (violenza), quanto dal dato che,per via di quel viaggio col cellulare della "POLIZIA PENITENZIARIA" verso Alessandria,si era cementato il rapporto fra le due arrestate Percivati ed Ender,anche in ragione del lungo contatto visivo con la loro *preda* (Amadei),anch'ella sul mezzo diretto verso il centro piemontese.
L'estranea Amadei,certamente non travisata od agevolata dalla tenebrosità delle celle,diviene la destinataria delle accuse della Percivati (che spera di essere confortata dalla Ender sotto tale profilo).
E' sospetto che,la mattina della testimonianza della Percivati in questo processo,costei compaia,in Genova,accompagnata dalla Ender,con cui si erano trovate a Marsiglia (è la dichiarante che lo ammette).
Ma,quel che è dirompente, dal punto di vista della credibilità della p.o. in questione (Percivati), è che Barbara Amadei non avrebbe mai potuto sostare fuori dalle celle (di notte o di giorno),poiché ella aveva ricevuto tassativi ordini di accedere al luogo di reclusione solo per le operazioni strettamente necessarie ed immediatamente precedenti alla conduzione delle arrestate sul furgone utilizzato per le traduzioni.
- All'udienza dell'11.05.2007,venivano ascoltati i testi "a discarico" indicati dalla difesa della giudicabile (Marche/Vadalà/Pedemonte).
Costoro hanno ribadito quanto lo scrivente rappresenta dall'inizio del processo:
A)- che l'Amadei non è mai entrata all'interno del luogo in cui erano custoditi i detenuti,se non per espletare quelle *velocissime formalità* necessarie a compiere le loro traduzioni presso le carceri cui i soggetti erano destinati;
B)- che ella non avrebbe potuto fare diversamente,stanti i categorici ordini dei diretti superiori (Olla) di non accedere al sito in cui trovavansi gli arrestati.
Il teste Pedemonte ha ricordato una circostanza di cui non era al corrente nemmeno la difesa.L'Amadei,durante il periodo in cui gli arrestati erano custoditi ivi,aveva manifestato,in un'occasione, la propria disponibilità ad effettuare,in collaborazione con appartenenti alla "POLSTATO" o ai CC, attività relativa ad una arrestata,altrimenti non assolvibile in quel mentre per la carenza di operatrici di sesso femminile oltre l'Amadei.L'ispettore Olla ebbe ad impedire,anche in quel caso,che l'Amadei potesse accedere all'interno del reclusorio provvisorio.
Sicchè,può concludersi che l'Amadei,come dalla stessa riferito durante l'esame dibattimentale,entrò all'interno della caserma prima che iniziassero ad affluirvi i (primi) detenuti,ovvero,successivamente,soltanto per il disbrigo delle formalità delle traduzioni (anzi,della traduzione);ma nulla più.
Si osserva come le false accuse verso costei discendano unicamente dal fatto che ella venne eletta quale *bersaglio* dalle detenute delle quali effettuò le traduzioni e che la poterono osservare,alla luce,in tutta calma,durante le due *trasferte* verso Alessandria e Vercelli,a bordo del furgone-cellulare .
Non a caso,l'Amadei non viene accusata da alcun altro - uomo o donna - diverso dai soggetti, di sesso femminile,che ha condotto alle due carceri nelle correlative traduzioni.
- All'udienza del 30.10.2007,si svolgeva l'esame dell'imputata.Costei,senza indugio e

senza contraddizioni,ribadiva le dichiarazioni rese nell'interrogatorio al PM in data 26.11.2003,anzi con una serie di aggiunte che *spiazzavano* l'accusa,nel senso che apportavano nuova linfa conoscitiva sui fatti.
Innanzi tutto,l'Amadei aveva modo di ribadire una circostanza decisiva già documentalmente emersa;ella,nella notte fra il 21 ed il 22 luglio del 2001,era assente dal sito di Bolzaneto in quanto a riposo.
La prevenuta,relativamente ai compiti d'istituto previsti per il vertice del "G8",si è occupata unicamente delle traduzioni da Genova-Bolzaneto,non entrando mai all'interno del sito allorquando,in esso,già erano custoditi gli arrestati.
Circa la prima traduzione fra le due che l'Amadei effettuò,quella alla volta di Alessandria (del 21.07),occorre precisare che l'interessata non ebbe né a perquisire né ad ammanettare le arrestate,limitandosi a salire sul furgone per il viaggio (questo dopo aver trascorso la notte a bordo dei mezzi di trasporto parcheggiati sul piazzale a dormire).Diversamente,per la traduzione al carcere di Vercelli (del 22.07,ossia della mattinata susseguente alla nottata che ella trascorse a casa!),la predetta si occupò di ammanettare (e non di perquisire) le arrestate, mentre altri suoi colleghi le condussero sul *pullman*.
Tutto ciò senza mai aver svolto,come tutte le agenti genovesi della "POLIZIA PENITENZIARIA", alcun servizio di guardia alle celle e senza mai aver accompagnato alcuna detenuta in bagno per espresso ordine dell'ispettore Olla,che,una volta,ebbe addirittura a proibire,come già ricordato,all'Amadei,di sostituire momentaneamente,all'interno del sito,una sua collega.
L'appellante,innanzi il Tribunale,ha narrato quel che conosce senza riguardi per alcuno.I due uomini col *camicione verde* che,*aliunde* si è appreso essere verosimilmente soggetti irrorati con sostanze urticanti,sono stati,in questi sei anni,ben presenti nel ricordo dell'imputata che *ne ha fatto tesoro nel momento della verità*.
L'Amadei non ha tentato neppure di fuggire dal suo processo quando,al cospetto del *tabulato* inferente la sunnominata traduzione in Alessandria,veniva rimarcato, anche dal PM, che un'agente non veniva indicata per nome...insomma,che v'era un'agente ignota.
E' certo che la p.o. Ester Percivati ha - forse - per comprensibile vendetta - trovato utile accusare Barbara Amadei in quanto quest'ultima era stata osservata con attenzione,alla luce del sole, durante il tragitto verso Alessandria.Ancor più significativo è ricordare come l'Amadei,addirittura,avesse intrattenuto una conversazione con una francese (rivelatasi la svizzera Taline Ender),la cui lingua veniva tradotta da una ragazza che,alla prevenuta,sembrava avere accento milanese;senza la minima asperità o ruvidità.Strano tutto ciò se l'Amadei si fosse macchiata,la notte precedente,di quei crimini di cui la Percivati (che si trovava anch'ella sul veicolo) l'accusa.
La seconda traduzione,quella di Vercelli segue la nottata che l'imputata ebbe a trascorrere a riposo,cioè a casa.L'assenza della stessa dal sito potrebbe far cessare la materia del contendere,dal momento che gli asseriti episodi di violenza a carico delle quattro detenute sarebbero stati consumati di notte.L'Amadei,con dovizia di particolari (dal nome del caposcorta al resto),smentendo la relazione di servizio del cap. Pelliccia in punto orario di partenza,ricordava:a)- di essere entrata nel sito con l'agente Cozzolino soltanto per ammanettare le arrestate;b)- di aver fatto accesso alla cella in quanto un collega in divisa,sconosciuto,aveva aperto la porta;c)- di aver veduto le arrestate unicamente sedute per terra;d)- di non aver accompagnato le detenute sul mezzo,in quanto tale operazione fu espletata dai colleghi;e)- di aver rassicurato una ragazza che tremava al momento

dell'ammanettamento.
Giova sottolineare che la traduzione in Vercelli non si svolse normalmente poiché il veicolo ebbe un guasto ai freni,sì da costringere il convoglio ad una sosta forzata.
Anche in questo caso,la durata prolungata di detta traduzione ha consentito di disporre di maggior tempo alla Flagelli,alla Leone,alla Grippaudo ed alla Di Florio per osservare *Valentina* (dal tipo di acconciatura mai mutata dall'Amadei),attraverso quei buchi delle sbarre del cellulare.

9)- Considerazioni finali.
Che il tecnicismo,in oggi,debba costituire un elemento peculiare in ambito processuale è dato insuperabile.
Che,tuttavia,in costanza di segnali così contraddittori ed inverosimili,si possa prefigurare,a carico dell'imputata,un esito infausto della *causa* è intollerabile;a maggior ragione se l'interessata ha realizzato un avanzamento nella carriera,peraltro concretamente incompiuto,atteso che la promozione della stessa risulta,ad oggi,*bloccata* per effetto del presente processo penale in cui,per fatti concludenti,v'è la traccia oggettiva dell'innocenza dell'imputata Barbara Amadei.
La prova dell'estraneità dell'imputata rispetto agli addebiti formulati è palese anche rispetto ad eventuali e prevedibili effetti estintivi del reato per intervenuta precrizione.In questo senso,la giurisprudenza della S.C. (una fra tutte,Cass. Pen. ,Sez. VI,25.03.1999,n°3945 (ud. 15.02.1999),PG in proc Di Pinto e altri) recita:<<In presenza di una causa estintiva del reato,il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cp nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto,la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti;tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento".Ed invero il concetto di "evidenza" richiesto dall'art. 129 cp presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara,manifesta ed obiettiva,che renda superflua ogni dimostrazione,concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia,oltre la correlazione ad un accertamento immediato>>.

B)- VIOLAZIONE DELL'ART. 606.1/"E)" DEL C.P.P..ILLOGICITA' DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALL'ASSOLUZIONE AI SENSI DEL CPV DELL'ART. 530 DEL CODICE DI RITO,MA CON LA PIU' AMPIA FORMULA,PER I CAPI - N° 59 E N° 62 - CIRCA I QUALI SUSSISTE LA PROVA,ANCHE DOCUMENTALE,DELL'ESTRANEITA' DELLA PREVENUTA.
1)- Relativamente al capo n° 59 ed in riferimento alla contestazione di cui all'art. 608 del c.p.,è fatta istanza assolutoria *ex* art. 530.1 del codice di rito.
Il Collegio ha emesso una sentenza nulla,per manifesta illogicità desumibile dal testo della decisione impugnata.**Non è possibile escludere,tecnicamente,che ricorra,in costanza di determinate circostanze di fatto,un delitto quale quello previsto dall'art. 608 citato,per poi giungere ad una statuizione *dubitativa,ex* art. 530 *cpv* del c.p.p.!**
Il Tribunale ha escluso che l'Amadei avesse commesso il reato in argomento in ragione di un fondato convincimento di carattere giuridico e,pertanto,l'avrebbe dovuta assolvere ai sensi del comma 1 dell'art. 530 del codice di rito!
Se il fatto non ricorre per la carenza degli elementi costitutivi,esso non potrà che riverberare soltanto sotto il profilo dell'art. 530,comma 1 del codice processuale!

Valorizzare un impianto probatorio e ritenerlo carente,nel senso inteso dal *cpv* dell'art. 530 del codice di rito,è illogico se si è giunti al convincimento,diffusamente motivato in sentenza,che non possa nemmeno configurarsi il dedotto reato!

2)- Relativamente al capo n° 62 ed in riferimento alla contestazione di cui all'art. 608 del c.p.,è fatta istanza assolutoria *ex* art. 530.1 del codice di rito.

Il dispositivo della decisione avversata nemmeno menziona la *liberatoria* pronunciata per l'anzi-detta incolpazione.

Questa difesa assume che l'imputata debba essere mandata assolta ai sensi del comma 1 dell'art. 530 del codice di rito in quanto ella è stata calunniata dalle dichiaranti Flagelli,Leone,Grippaudo,De Florio,stante la sua assenza dal sito nella notte fra il 21 ed il 22.07.2001!

Il fatto che l'Amadei non fosse presente sul luogo è stato documentato dallo scrivente con memoria del 16.04.2008.All'elaborato in parola è acclusa tabella del *MINISTERO DELLA GIUSTIZIA* del 10.04.2003 (separatamente acquisita e prodotta dal P.M.) conclamante tale aspetto (*sic* assenza dell'interessata).

E' incredibile come,nonostante l'esistenza di invincibile prova ufficiale (proveniente dal *MINISTERO*) che scagioni l'imputata,si possa addurre che la stessa debba essere mandata assolta *ex* art. 530 *cpv*...a meno che non si provi la falsità della certificazione!

Il vizio di tale decisione si ricava dal conflitto fra la stessa (in cui v'è assoluzione *ex* art. 530,*cpv*,c.p.p.) e la comunicazione del *MINISTERO* - più volte citata *ut supra* - dalla quale si mutua l'inoppugnabile certezza che l'imputata non trovavasi sul luogo dei fatti durante il periodo temporale del presunto reato di cui è stata accusata da ben quattro donne!!!

Sicchè,per le contestazioni ricomprese ai numeri 59 e 62 è richiesta assoluzione ai sensi del comma 1 e non del comma 2 dell'art. 530 del codice di rito.

C)- VIOLAZIONE DELL'ART. 606.1/"B)",C.P.P.,IN RELAZIONE ALL'ART. 62 *BIS* DEL CODICE PENALE.SUSSISTENZA.RILEVANZA DELLA DEDOTTA ILLEGITTIMITA' ANCHE AI SENSI DELL'ART. 606.1/"E)" DEL C.P.P..E' TALE.

E' fatta istanza per l'applicazione dell'art. 62 *bis* del codice penale.

Il Decidente ha inteso negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche adottando una specie di motivazione *cumulativa*.

La scelta in parola non è per nulla condivisibile!

L'Amadei non può *pagare* un così alto prezzo a cagione del fatto che la normativa nazionale non contempli forme di gravissimi reati la cui ipotesi di consumazione ha a lungo aleggiato in aula!

La condotta dell'imputata non sarebbe stata comunque suscettibile di rientrare in una valutazione di *tale fatta* e non è equiparabile a quella di molti suoi colleghi,ritenuti colpevoli di ben altri,innumerevoli,delitti.

Occorre anche ritenere,a prescindere da ogni convincimento in punto responsabilità,che la giudicabile ha subito l'onta della calunnia relativamente al capo n° 62,pel quale è stata attinta dall'infondata accusa di ben quattro donne.

Sarebbe stato necessario adottare più moderazione nel trattamento sanzionatorio della prevenuta;*a fortiori* per il suo ruolo (non certo apicale) e per il fatto d'essere stata,costei,vittima della *macchinazione* di cui sopra (v. fonte delle accuse del capo n° 62 e correlativa assoluzione).

Ammesso e non concesso che Barbara Amadei si sia macchiata dei reati a lei addebitati,giova rappresentare come l'antefatto degli stessi sia costituito da una

traduzione di detenute,per l'espletamento della quale era stata comandata dai superiori.
L'ante-fatto per la consumazione dei delitti a lei addebitati è,senza dubbio,*consacrato* nell'art. 51 del codice penale!
Ella non ha liberamente scelto di incontrare Ester Percivati *per farle del male*;il contesto è stato originato da un ordine e non dalla deliberazione dell'interessata!
La predetta,anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 62 *bis* del codice penale,avrebbe meritato *le generiche*,tanto più che tale pretesa,solo residualmente,si fonda sulla constatazione del suo stato d'incensuratezza!
All'uopo,infatti,nessun ostacolo proviene dai *motivi a delinquere e dal carattere del reo,dai* suoi *precedenti penali* (inesistenti,come si diceva),dalla *condotta antecedente/contemporanea/susseguente* e dalle *condizioni di vita individuale/familiare/sociale*,posto che <<*In tema di attenuanti,le "generiche" vanno riferite a quanto in concreto il legislatore non ha potuto prevedere ai fini dell'individuazione e della personalizzazione della pena,data l'impossibilità di ricomprendere,in una formula di portata generale e astratta,l'immensa varietà delle vicende umane*>> (Cass. Pen.,Sez. VI,3.03.1990,n°3042 - ud. 31.03.1989 - Fattori).
L'eccezionalità del contesto ha rappresentato un termine di riferimento del tutto incoerente al fine del diniego della concessione delle *generiche* all'imputata,la quale - in diritto di ottenere dall'*A.G.* una valutazione *personalizzata* sulla sua,specifica, posizione - ha riportato gravissimo nocumento alla carriera dalla condanna di prime cure;diversamente da quei famosi *capoccioni* di altri corpi di *POLIZIA* addirittura promossi dopo il "*G8*"!!!

D)- VIOLAZIONE DELL'ART. 606.1/"B)",C.P.P.,IN RELAZIONE AGLI ARTT. 132 E 133 DEL CODICE PENALE.SUSSISTENZA.VIOLAZIONE DELL'ART. 606.1/"E)",C.P.P..DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN PUNTO QUANTIFICAZIONE-PENA *SUPERIORE AL MASSIMO EDITTALE* E CONNESSO AUMENTO PER LA *CONTINUAZIONE* IN COSTANZA DI ELEMENTI OSTATIVI.
E' fatta istanza per la riduzione della pena.
In ispecie,appare eccessiva la quantificazione della pena operata dal Tribunale e,del pari,incongruo risulta l'aumento per la *continuazione*.
In favore della prevenuta,si sarebbero dovuti valutare quegli incontestabili *parametri* rappresentati:**dai *motivi a delinquere,dal carattere del reo,dai* suoi *precedenti penali* (inesistenti),dalla *condotta antecedente/contemporanea/susseguente* ed,in ultimo, dalle *condizioni di vita individuale/familiare/sociale*.**
Niente di tutto ciò è stato valorizzato dal Giudice che,anzi,ha utilizzato *argomenti* per operare un trattamento *esemplarmente* ed ingiustamente gravoso,anche e soprattutto confrontando le scelte operate per l'Amadei con quelle relative ad altre posizioni cui,proporzionalmente,è stata riservata minore afflizione.
Il *quid iuris* non è incentrato sull'osservazione in forza della quale il Decidente non avrebbe potuto orientarsi come,in concreto,ha ritenuto;la doglianza pertiene,invece,al rilievo che vede il Preposto aver individuato una sanzione superiore al *minimo edittale* senza nemmeno curarsi di motivare la ragione per la quale i su-elencati *indici* non sono stati nemmeno lontanamente considerati.

D)- VIOLAZIONE DELL'ART. 606.1/"B)",C.P.P. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 539 E 540 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.SUSSISTENZA.VIOLAZIONE DELL'ART. 606.1/"E)",C.P.P..DIFETTO DI MOTIVAZIONE.E' TALE.

E' fatta richiesta di revoca/sospensione della provvisionale e/o della sua *provvisoria esecutività*.
La condizione alla quale è subordinata la *provvisionale* è costituita dal danno per il quale si ritiene raggiunta la prova.
Essa prova non è stata raggiunta,né il Tribunale ha ritenuto di adeguatamente motivare sul punto!
La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva,a richiesta della parte civile,quando ricorrono giustificati motivi.
Essi motivi non si sussumono,né il Tribunale ha ritenuto di adeguatamente motivare sul punto!

PQM

PRELIMINARMENTE,IL DIFENSORE DOMANDA CHE LA PREVENUTA VENGA ASSOLTA "NEL MERITO" APPARENDO EVIDENTE LA SUA ESTRANEITA' AGLI ADDEBITI,ANCHE NEL CASO IN CUI DOVESSE RITENERSI MATURATO IL TERMINE DI PRESCIZIONE PREVISTO PER I REATI A LEI CONTESTATI.

In principalità.Ove non dovesse accedersi alla su-esposta tesi della nullità della decisione impugnata.
1)- Il difensore chiede che BARBARA AMADEI sia assolta con la più ampia formula ed ai sensi dell'art. 530.1 del codice di rito relativamente ai capi n° 59-60-61.
2)- Il difensore chiede che BARBARA AMADEI sia assolta con la più ampia formula ed,in ogni caso,ai sensi dell'art. 530.1 del codice di rito,relativamente ai capi n° 59 (parziale)-62.
In subordine.
1)- Il difensore,previa conferma della sospensione condizionale,chiede che,all'imputata,sia applicato un trattamento sanzionatorio più mite in ragione della concessione delle *generiche* (se bilanciate,da valutarsi in prevalenza sulle contestate aggravanti) ovvero della riduzione della pena,anche soltanto per effetto del contenimento dell'aumento per la *continuazione*.
2)- Il difensore chiede,in ogni caso,la revoca o la sospensione della immediata *esecutività* della *provvisionale*,dedotta la circostanza che l'interessata vive,unicamente,coi,non lauti,proventi del proprio stipendio.
Con il Massimo Ossequio.
Genova,lì 3.12.2008.

Avv. Giuseppe Maria Gallo